

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Recensione a M. L. López Huguet, Régimen jurídico del domicilio en Derecho Romano, Dykinson, Madrid 2008

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/91367> since

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

LÓPEZ HUGUET M.L., *Régimen jurídico del domicilio en Derecho Romano* [Colección *Monografías de Derecho Romano - Sección Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, 13] (Madrid, Dykinson, 2008) p. 590.

È veramente ambizioso il progetto di ricerca di Maria Luisa López Huguet, allieva di Antonio Fernández de Buján: attraverso l'analisi di diversi tipi di fonti (giuridiche, letterarie, epigrafiche), la studiosa spagnola intende offrire una visione sistematica e unitaria dell'istituto del domicilio, considerandolo sia in ambito privatistico sia in quello pubblicistico, e senza trascurarne gli aspetti evolutivi nell'intero arco di tempo riferibile tradizionalmente al diritto romano, cioè dall'età monarchica a quella giustiniana. Il tema è di indubbia importanza e ha suscitato negli ultimi tempi un rinnovato interesse nella romanistica¹, a tal punto che si è ritenuto di dedicare al *domicilium* un corso di lezioni di esegesi rivolto agli studenti²; ciò invero non dovrebbe stupire, se solo si pensa che dal trattamento giuridico del domicilio si può evincere il grado di libertà attribuito all'individuo, per essere titolare di un diritto ad avere uno spazio inaccessibile ai terzi (mi riferisco evidentemente al profilo dell'inviolabilità del domicilio)³; d'altro canto, la regolamentazione delle condizioni necessarie per godere del *ius migrandi*, cioè del diritto del latino di stabilirsi sul suolo romano e di acquisire la cittadinanza, ci dà la misura della propensione, mutevole nel tempo, della Roma repubblicana ad integrare l'elemento straniero. Argomenti, dunque, attualissimi⁴ e rispetto ai quali la storia giuridica può sempre rivelarsi contenitore di soluzioni proponibili.

¹ Cfr., limitandoci ai lavori monografici, M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI* (Torino 1996) 79 ss.; Y. THOMAS, «Origine» et «commune patrie». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.)* (Rome 1996) 34 ss.; O. LICANDRO, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano* (Torino 2004); L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici I. La classificazione degli incolae* (Milano 2006) 330 ss.

² Cfr. O. LICANDRO, *Domicilium. Il principio dell'inviolabilità dalle XII Tavole all'età tardoantica. Lezioni di esegesi* (Torino 2009).

³ Sarebbe tuttavia improprio, secondo M. CELLURALE (*Lar nelle fonti giuridiche romane dell'età imperiale: l'«unità di concezione» dei luoghi*, in *AG*. 222 [2002], 402, 407), trasferire all'esperienza romana gli schemi giuridici attuali affermatasi nel campo della tutela della *privacy*, posto che le regole romane sulla inviolabilità del domicilio difenderebbero lo spazio domestico prima che gli uomini che vi risiedono.

⁴ Il pensiero corre alle moderne forme di violazione della pace domestica, come le telefonate commerciali indesiderate (che giungono sovente in orario di rispetto), lesive di un teorizzato "diritto ad essere lasciato in pace" (su di esso v. recentemente C. SARTORETTI, *Contributo allo studio del diritto alla privacy nell'ordinamento costituzionale. Riflessioni sul modello francese* [Torino 2008] 19 s.); e ai gravi problemi relativi all'immigrazione nella Unione Europea che attendono ancora adeguate risposte politiche e giuridiche.

Nel libro che qui si recensisce, frutto di una scrupolosa revisione della tesi di dottorato, come si apprende dal prologo di A. Fernández de Buján, la López Hugué presenta i primi risultati della sua indagine. Ad una prima parte dedicata alla “naturaleza jurídica del domicilio” (p. 25 ss.), dove ampio spazio è lasciato opportunamente alla precisazione della nozione stessa di domicilio, segue una seconda parte (p. 245 ss.) nella quale l’a. si sofferma sugli “efectos jurídicos del domicilio”. In quest’ultima parte si affrontano, sempre con buon livello di approfondimento e di conoscenza della dottrina, numerosi problemi collegati al tema centrale e relativi alla divisione in tribù territoriali operata inizialmente da Servio Tullio, al *ius migrandi*, ai criteri di appartenenza (non solo il *domicilium*, attributivo della condizione di *incola*, ma anche l’*origo*) ad una certa comunità locale.

Provo ora a riassumere brevemente, intercalando alcune valutazioni personali, gli esiti che mi paiono più significativi e che il lettore troverà precisati altresì nelle “conclusiones” (p. 505 ss.).

Circa l’elaborazione di una nozione tecnico-giuridica di *domicilium*, inteso essenzialmente come luogo (che non coincide necessariamente con la *domus*, né con un fondo in proprietà, né con il momentaneo luogo abitativo) dove la persona ha voluto stabilire la residenza permanente e il centro dei suoi interessi vitali ed economici, l’a. ipotizza una datazione piuttosto alta, il II secolo a.C., rispetto alle proposte finora avanzate dalla dottrina prevalente (v., in particolare, p. 100 ss.); nell’epoca indicata sarebbe stata la giurisprudenza a isolare il concetto di *domicilium*, concetto che sarebbe presupposto in non poche fonti letterarie ed epigrafiche riferibili al II-I secolo a.C.⁵ Ora, su tale problema di datazione la discesa al piano delle congetture può dirsi una via obbligata, dal momento che non disponiamo di definizioni di ‘*domicilium*’ fornite dai *prudentes* o dai lessicografi⁶; la tesi sostenuta dall’a. mi pare in ogni caso sostanzialmente accettabile. Per quanto riguarda il *terminus post quem*, è molto verosimile che l’esigenza di proiettare nel mondo giuridico una sede individuale distinta dalla *domus* originaria, che ne conservasse grosso modo le funzioni sociali-economiche, possa essersi manifestata solamente dopo il forte incremento della mobilità, da e verso Roma, occorso nella seconda metà del III secolo a.C. e chiaramente testimoniato (mi riferisco in particolare alla mobilità in entrata) dalla narrazione pomponiana relativa all’istituzione del *praetor*

⁵ Già in Plauto, *Mil. glor.* 2.450, per altro, alla fine del III secolo a.C., si riscontra l’uso del termine nel significato di residenza distante dalla patria di origine. L’a. si sofferma specialmente su: Varr., *De re r.* 3.16.31; Caes., *B.C.* 1.86.3; Auct. *De B. Afric.* 91.1; Nep., *Them.*, 10; Cic., *Pro Arch.* 4.7, 4.9; Aul. Gell., *N.A.* 1.12.8; *Lex Acil. rep.*, ll. 13-14; *Lex mun. Tarent.*, ll. 26-31; *Tab. Heracl.*, ll. 157-158.

⁶ Cfr. anche O. LICANDRO, *Domicilium habere cit.*, 82 nt. 86; L. GAGLIARDI, *op. cit.*, 332.

*peregrinus*⁷. Il confronto poi di Cic., *Pro Archia*, 4.9 («*An domicilium Romae non habuit is, qui tot annis ante civitatem datam sedem omnium rerum ac fortunarum suarum Romae conlocavit?*»)⁸ con D. 50.16.203 (Alf. 7 dig.) – dove, in rapporto alla locuzione censoria *domum ducere*, si legge la seguente interpretazione: «*sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset*» – induce effettivamente a credere che nel passo tratto dai *Digesta* di Alfeno si alluda al consolidamento di un'opinione giurisprudenziale relativa alla nozione di domicilio, collocabile tra il secondo e il primo secolo a.C.; mentre sembra meno probabile quell'intervento triboniano in D. 50.16.203 che il Bremer ipotizzava alla luce di C. 10.39(40).7.1 (Diocl. e Max.)⁹. Meno affidabile, invece, tra le fonti messe a partito, è la *Lex Acilia rep.*, ll. 13-14, dato che l'espressione "*domicilium non habeat*" ivi contenuta è frutto di un'integrazione, seppure autorevolmente proposta (Mommson)¹⁰.

Con apprezzabile propensione storico-dogmatica l'a. si sofferma poi (p. 115 ss.) sui diversi atti che possono interessare storicamente un domicilio. Una particolare attenzione viene riservata evidentemente al momento costitutivo, reso con varia terminologia nelle fonti giuridiche (per esempio, *constituere-conferre-conlocare domicilium, conlocare larem*) e segnato – come in materia possessoria – dall'intreccio di un elemento materiale (inizio di una permanenza tendenzialmente stabile) con un elemento intenzionale (volontà di fissare il centro dei propri interessi vitali). A proposito di tale volontà si sottolinea come essa non sia stata sempre liberamente esprimibile, ma non di rado coartata secondo eterogenee disposizioni che prefigurano numerosi casi di domicili obbligatori¹¹. Per altro, sulle restrizioni poste alla libertà domiciliaria la López Huguet si limita a fare alcuni accenni, rinviando ad un futuro lavoro già abbozzato nella sua tesi di dottorato¹². La trattazione preannunciata mi pare già di estremo interesse anche da un punto di vista storico-compara-

⁷ Cfr. D. 1.2.2.28: «...*quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret...*»; per l'a. (v. p. 326), tuttavia, un consistente fenomeno migratorio si sarebbe verificato solo dopo l'esaurimento della seconda guerra punica.

⁸ Passo commentato dall'a. a p. 77.

⁹ Cfr. F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt* I (Lipsiae 1896) 213 s., che pure, in verità, pensa ad un ricupero, nella costituzione diocleziana citata, di un parere di Servio; su D. 50.16.203 v. recentemente G.D. MEROLA, *Cittadinanza e immunità doganale: una categoria privilegiata?*, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi* (a cura di F.M. d'Ippolito) III (Napoli 2007) 1724 ss.

¹⁰ Cfr. a proposito del documento epigrafico le riflessioni dell'a. (p. 79 s.); inoltre Y. THOMAS, *op. cit.*, 53.

¹¹ Esse riguardano, per esempio, i senatori di Roma, i decurioni, i magistrati locali, i soldati, la donna sposata, il liberti; sul *domicilium necessarium* si veda anche O. LICANDRO, *Domicilium habere cit.*, 341 ss.

¹² Cfr. pp. 116 ss.; 117 nt. 238.

tistico: infatti, essa dovrà presumibilmente affrontare¹³ anche il fenomeno (nei nostri tempi, sotto costante osservazione dei tributaristi¹⁴) del trasferimento della residenza motivato da ragioni fiscali, fenomeno che risulta invero diffuso nella provincia di Egitto già a partire dal I secolo d.C., e che ivi fu controllato e contrastato dall'amministrazione romana¹⁵. Questa parte del lavoro non poteva certo chiudersi senza l'esame di quelle fattispecie del tutto particolari nelle quali si attua un abbandono di domicilio (con il conseguente ingresso nella condizione, momentanea, di "sine domicilio"), oppure si fissano più domicilî; a tale compito la giovane studiosa non si sottrae, richiamando l'attenzione del lettore sulla oscillante riflessione giurisprudenziale conservataci in materia¹⁶.

Alla protezione giuridica, non certamente assoluta¹⁷, dell'inviolabilità del domicilio è dedicato poi il denso capitolo II (pp. 135-244), che chiude la prima parte del lavoro. La López Huguet segue qui l'opinione, già espressa in dottrina, per la quale l'idea che la *domus* fosse inviolabile troverebbe iniziale fondamento nelle antiche convinzioni che la stessa fosse uno spazio sacro¹⁸, e che fosse altresì – secondo la nota teoria bonfantiana relativa allo "stato" romano dei primordi – l'ambito nel quale il *pater familias* esercitava in modo esclusivo i propri poteri. Si tratterebbe però, per l'appunto, di convinzioni religiose e laiche che stentano inizialmente a tradursi in un principio giuridico; al riguardo, l'a. ritiene che le norme riguardanti la *quaestio lance et licio*, l'*obvagulatio* e la *occentatio ob portum*, presenti nelle XII Tavole, non possano essere assunte come indicatori di un principio dell'inviolabilità della *domus*, dato che esse perseguono ben altre finalità; né, per giunta, la proibizione di *in ius vocare de domo* avrebbe trovato accoglimento nel testo decemvirale, ma sarebbe piuttosto un risultato della successiva *interpretatio* dei *prudentes*¹⁹. Il

¹³ Lo lascia intendere l'a. a p. 124; per qualche anticipazione v. pp. 441 ss.

¹⁴ V., da ultimo, G. MELIS, *Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi* (Milano 2009).

¹⁵ Sulla fuga dagli obblighi fiscali e sul problema della ἀναχώρησις nell'Egitto romano, cfr. recentemente S. BUSSI, *Le élites locali nella provincia d'Egitto di prima età imperiale* (Milano 2008) 51 ss., con scrupoloso esame dei documenti papiracei.

¹⁶ Cfr. pp. 85, 125; per le fonti v. D. 50.1.5; D. 50.1.6.2; D. 50.1.27.2.

¹⁷ Cfr. il § 6 (pp. 234-244) nel quale l'a. si occupa dei "límites al derecho de la inviolabilidad domiciliaria".

¹⁸ L'a. (p. 137 ss.) tuttavia respinge la tesi di J.M. POLAK, secondo la quale la *domus* sarebbe ricompresa nella categoria giuridica delle *res sanctae*; né – cfr. specialmente p. 240 – si sente di scorgere un esclusivo nesso originario tra l'inviolabilità della *domus* e il diritto di asilo, nesso individuato, come è noto, da G. CRIFÒ e ancora recentemente evidenziato da L. DESANTI (*De domo sua nemo extrahi debet*, in *SDHI* 74 [2008] 309).

¹⁹ V. anche, nel medesimo senso, D. MANTOVANI, *Un'integrazione alla palingenesi leneliana dei digesta di Giuliano (Paul. 1 ad edict. D. 2.4.19 e l'in ius vocari de domo sua)*, in *AUPA* 50 (2005) 147 s. e nt. 9.

concretizzarsi di un'ampia tutela giuridica della pace domestica, dunque, deve essere, secondo l'a., cronologicamente postposto almeno fino al momento in cui la violazione del domicilio fu considerata come un caso di *iniuria* che legittimava l'offeso ad agire con l'*actio iniuriarum (ex generali edicto) in factum*; e fu solamente a partire dall'81 a.C. che, in forza della *Lex Cornelia de iniuriis* (v. D. 47.10.5.pr.), l'intrusione nella casa altrui con l'uso della violenza venne autonomamente repressa in modo più rigoroso *per quaestionem*. Da questo momento, prosegue l'a., incomincia a profilarsi un concorso tra l'azione privata e quella di natura criminale, concorso che perdura ininterrottamente, con gli inevitabili adattamenti legati all'evoluzione dei sistemi processuali, fino all'età giustiniana. Sicché, in età classica, nell'ipotesi di *vi domum introire* l'offeso aveva il diritto di scegliere tra l'*actio ex lege Cornelia* (più agile dal punto di vista procedimentale) o l'*actio iniuriarum ex edicto* (v. p. 209 s.); ma, anche per quanto riguarda l'età postclassica, sarebbe errato per l'a. escludere la sopravvivenza di un'azione privata *extra ordinem* a fianco della (più usata) repressione di carattere criminale²⁰; mentre, ancora con Giustiniano (I.4.4.10) – ricorda l'a. – si ribadisce la libera scelta spettante all'offeso tra l'*agere civiliter* e l'*agere criminaliter* per tutte le ipotesi di *iniuria* (ivi inclusa la violazione di domicilio).

All'inizio della seconda parte, nel capitolo terzo (pp. 251-296), si affronta la fondamentale questione relativa ai criteri di iscrizione del cittadino romano nelle diverse tribù territoriali (urbane e rustiche), a partire dalla loro istituzione ad opera di Servio Tullio. Il primo, in ordine cronologico, di tali criteri sarebbe stato quello della *sedes* (o *domus*), anziché quello della proprietà fondiaria, come riteneva il Mommsen²¹; e ciò sarebbe anche dimostrato dall'originario significato di *adsiduus* (v. Fest., v. *adsiduus*, L. 8,25) che rinvia semplicemente al cittadino che risiede stabilmente in un luogo²². Passando poi all'età repubblicana, l'a. si sofferma sulle novità contenute nella riforma del censore Appio Claudio Ceco (312-310 a.C.), e sui successivi rimedi introdotti dalla controriforma del censore Quinto Fabio Ruliano (304 a.C.). Ancora allontanandosi dalle posizioni mommseniane e privile-

²⁰ Sul punto si seguono le riflessioni di G. BASSANELLI (*L'«iniuria» nel diritto penale del quarto e quinto secolo*, in *Atti Accad. Rom. Cost.* VIII [Napoli 1990] 651 ss.), che sono fondate per lo più su alcuni brani delle *Pauli Sententiae* e che si distanziano dalle opinioni espresse dal BALZARINI.

²¹ Ma v. anche più recentemente, con speciale riferimento alle tribù rustiche, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere* (Bologna 2009) 71 s.; aderisce altresì all'opinione mommseniana U. VINCENTI in F. AMARELLI - L. DE GIOVANNI - P. GARBARINO - V. MAROTTA - A. SCHIAVONE - U. VINCENTI, *Storia del diritto romano e linee di diritto privato* (a cura di A. Schiavone) (Torino 2005) 49 s.

²² Cfr. p. 278; sul termine '*adsiduus*' cfr. anche A. TRISCIUOGGIO, *Sul vindex della in ius vocatio in età decemvirale. In margine a XII Tab. 1.4*, in *Studi per G. Nicosia*, VIII (Milano 2007) 286 nt. 2.

giando le ricostruzioni dottrinarie più recenti, la studiosa spagnola pensa che il primo dei censori menzionati abbia concesso a ogni cittadino, già residente nel territorio romano, di iscriversi in una tribù di proprio gradimento (non più individuata dunque secondo il criterio della *sedes*); e che Fabio Rulliano, per diminuire in modo considerevole il potere politico acquisito dalla parte più umile della *civitas* (in quel momento, per effetto della riforma di Appio Claudio, distribuita in tutte le *tribus*), abbia imposto l'iscrizione della *forensis turba* (i residenti nell'Urbe) esclusivamente nelle quattro tribù urbane. L'a. (p. 292 ss.) quindi colloca la strutturale interruzione del legame intercorrente tra la residenza e la tribù di iscrizione solo a partire dal II secolo a.C., epoca in cui, in occasione delle sempre più frequenti annessioni di comunità minori (*municipia e coloniae*) alle tribù territoriali, incomincia ad affermarsi per i nuovi cittadini il criterio (di carattere personale) dell'*origo*.

Al *ius migrandi* – inteso come la facoltà concessa ai latini di acquisire la cittadinanza romana, trasferendo il domicilio a Roma e iscrivendosi nelle liste censorie dei cittadini²³ – è dedicato il lungo capitolo IV (pp. 297-402). Qui l'a., dopo avere evidenziato il carattere amichevole, e non bellicoso, delle primitive relazioni internazionali di Roma (carattere che avrebbe favorito il riconoscimento del *ius migrandi*), e dimostrando ancora una volta una notevole sensibilità storica, si interroga sui confini cronologici dell'istituto (pp. 313 ss.; 367 ss.). Anche se le fonti ad esso relative risalgono ad un'epoca posteriore allo scioglimento della lega latina (338 a.C.), la studiosa spagnola è propensa a credere che già in epoca regia, e poi con l'approvazione del *foedus Cassianum* (493 a.C.), il *ius migrandi* avesse pieno riconoscimento²⁴; mentre, a proposito della cessazione dell'istituto, Ella non mostra incertezze nel collocarla alla fine del *bellum sociale*²⁵.

L'inclinazione dogmatica dell'a. riaffiora invece nel breve, ma molto interessante in una prospettiva storico-comparatistica, paragrafo quarto (pp. 328-332), dove il discorso cade sulla natura giuridica del *ius migrandi*. La cautela, ivi manifestata, ad usare la categoria moderna del diritto soggettivo mi pare più che giustificata, e forse coglie nel segno il Castello (seguito dall'a. per quanto riguarda l'epoca successiva allo scioglimento della lega latina) quando ritiene più adeguata l'espressione latina *donatio civitatis*, avvicinando così la concessione della cittadinanza da parte dei censori al corrispondente atto amministrativo dei nostri tempi, inquadrato fra le concessioni di tipo costitutivo²⁶.

²³ Cfr. pp. 309 s.; 333.

²⁴ V. in particolare p. 319 ss.

²⁵ V. specialmente pp. 358, 367.

²⁶ Cfr. D. SORACE, *Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione*⁴ (Bologna 2007) 102.

Nel paragrafo che segue (pp. 333-351) si affrontano gli aspetti procedurali della concessione della cittadinanza attraverso il *ius migrandi*. Nella ricostruzione offerta dall'a., corroborata da autorevoli precedenti dottrinari, alla petizione dell'interessato (*pater familias* latino già trasferitosi e domiciliato a Roma), con contenuti presumibilmente simili alle *professiones censuales* dei *patres familiarum* romani, doveva seguire l'accettazione da parte del censore con le forme dell'iscrizione nelle liste del censo²⁷. Tale accettazione tuttavia – intende sottolineare l'a. – era subordinata a non pochi controlli, che pongono al centro del procedimento indagato i censori con le loro prerogative costituzionali. Così, i supremi magistrati erano chiamati a verificare la “moralità” del *pater familias* latino e dei suoi familiari²⁸; ad appurare l'osservanza, oltre che delle leggi romane e dell'*edictum censorium*, di una *lex data*, ricordata da Liv. 41.8.9, che imponeva al latino che si trasferisse a Roma di lasciare in patria un figlio maschio; a verificare, infine, la sussistenza del *ius migrandi* presso la comunità latina da cui proveniva l'aspirante *civis*²⁹. Tuttavia – si premura di puntualizzare l'a.³⁰ – si trattava di un'attività piuttosto discrezionale, condizionata talora da urgenze momentanee, per giunta insindacabile laddove i censori avessero operato in accordo. Quanto poi al problema se fosse necessario l'assenso della comunità di origine del capofamiglia latino per l'acquisto della cittadinanza romana, la López Huguet, dopo aver ricordato le divergenti opinioni dottrinarie espresse al riguardo e ampiamente fondate sulla orazione ciceroniana *Pro Balbo*, ritiene che, in linea teorica, Roma fosse tenuta a richiedere il permesso della comunità latina di provenienza solo se fosse legata a questa da un *foedus aequum*, munito della clausola '*ne quis civis recipiatur*'³¹.

Nel sesto paragrafo (pp. 352-370) il discorso verte sugli “efectos del *ius migrandi*”, e in particolare sulla perdita della cittadinanza latina di origine e sull'acquisto della *patria potestas* da parte del nuovo cittadino romano. Il primo degli effetti indicati, desumibile dal principio civilistico ricordato da Cic., *Pro Balbo* 11.28 («*duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest*»), è ravvisabile, a parere dell'a., già in relazione al periodo iniziale altorepubblicano dell'istituto esaminato; né tale assunto sarebbe contraddetto dal fatto che Dionigi di Alicarnasso rappresenta la comunità latina, dopo il *foedus Cassianum*, come una *isopoliteia*; tale raffi-

²⁷ Sul problema del valore, dichiarativo o costitutivo, della iscrizione nelle liste censuarie non mi pare chiara la posizione dell'a., laddove afferma (p. 336 nt. 665): «En nuestra opinión, la inscripción en las listas del censo no otorgaba la condición de ciudadano romano pero sí dotaba de contenido a la ciudadanía».

²⁸ Cfr. p. 339.

²⁹ Cfr. p. 341 s.

³⁰ Cfr. p. 342 s.

³¹ Cfr. p. 351.

gurazione, in quanto influenzata dalla diversa esperienza greca, sarebbe poco adatta a inquadrare correttamente le relazioni internazionali di area laziale degli inizi del V secolo a.C.³². D'altra parte, prosegue l'a., neanche si potrebbe discorrere di doppia cittadinanza per i membri delle comunità incorporate dopo il *bellum sociale*; essi, in realtà, avrebbero una sola cittadinanza, quella romana, strutturata su due livelli corrispondenti alle due celebri patrie, *loci e iuris*, menzionate da Cicerone (*De leg.* 2.2.5)³³. A negare poi l'esistenza di ipotesi di doppia cittadinanza vi sarebbe altresì un (credo) verosimile principio, per così dire, di reciprocità, individuato dall'a. alla luce di alcune fonti (Cic., *Pro domo sua* 30.78; *Pro Caec.* 33.98; Gai., *Inst.* 3.56) che testimoniano la perdita della cittadinanza romana per il cittadino romano trasferitosi in una colonia latina³⁴. Ed un simile principio è altresì ipotizzato con riguardo al secondo degli effetti giuridici del *ius migrandi* indagati (l'acquisto della *patria potestas* romana sui sottoposti da parte del latino, dopo l'acquisto della cittadinanza romana)³⁵.

Il paragrafo settimo (pp. 370-402) contiene una rassegna di provvedimenti che segnano, a partire dal secondo secolo a.C., la nuova politica (sollecitata anche esternamente) di chiusura di Roma nei confronti dell'elemento latino e italico. Essa si ritrova in particolare: nella *conquisitio*, con cui furono espulsi dodicimila *socii Latini nominis*, del 187 a.C. (Liv., 39.3); nell'editto di rimpatrio, emesso dal console C. Claudio Pulcro, del 177 a.C. e nella collegata *lex Claudia de sociis*, la quale, nella parte dispositiva indirizzata ai Romani, proibiva di acquistare, *in causa Mancipi, socii Latini nominis* al fine di manometterli e renderli, così, *cives* romani (Liv., 41.9); nell'editto di espulsione del console L. Postumio nel 173 a.C. (Liv., 42.10); nella *lex Iunia* del 126 a.C. Tali interventi sono vagliati criticamente dall'a., che chiude il paragrafo (e il capitolo IV) con un'attenta valutazione dei contenuti della *Lex Licinia Mucia* del 95 a.C. e con un breve richiamo delle *leges de civitate* degli anni 90-89 a.C. (pp. 394-402).

³² Cfr. p. 352 ss.

³³ Cfr. p. 357; sul passo ciceroniano, richiamato dall'a. a p. 412, v. recentemente V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi* (Torino 2009) 91 s.; A. TORRENT, *Municipium latinum Flavium Irnitatum. Reflexiones sobre la ocupación militar de Hispania y subsiguiente romanización hasta la Lex Irnitana* (Madrid 2010) 17 s.

³⁴ Cfr. p. 361, dove si legge: «Por tanto, si el ciudadano romano perdía su ciudadanía transfiriéndose a una colonia latina, resulta difícil pensar que el latino que accedía a la ciudadanía romana a través del *ius migrandi* y que, en consecuencia, se transfería a Roma, conservase la originaria».

³⁵ Cfr. p. 364: «Y si Roma privaba del *status familiae* a quien perdía la ciudadanía parece lógico pensar que se lo atribuyese a quien, siendo latino o peregrino, la obtenía por concesión. Por tal motivo, el jefe de familia latino devenía *pater familias* romano...».

Col capitolo V (p. 403 ss.) si entra in una dimensione locale e l'istituto del domicilio è analizzato in rapporto ai criteri di appartenenza ad una determinata comunità urbana. Dapprima (p. 408 ss.) l'attenzione della studiosa si rivolge all'*origo*, vincolo giuridico con una città che poteva derivare dalla nascita, da un'adozione, da una manumissione, da una *adlectio* disposta con decreto decurionale³⁶. La sensibilità storica che anima anche qui l'a. la induce ad assumere una netta posizione circa il momento nel quale '*origo*' acquista il significato tecnico di vincolo di appartenenza ad una determinata città; e così, in opposizione ad una parte della dottrina (Nörr, Visconti) e traendo ancora particolare profitto dalle testimonianze epigrafiche e letterarie, Ella ritiene di anticipare tale frangente per lo meno alla tarda età repubblicana successiva al *bellum sociale*³⁷, epoca nella quale il cittadino locale di pieno diritto (tale in forza dell'*origo*) viene già tenuto distinto dal semplice residente (*incola*).

A quest'ultima figura, recentemente indagata a fondo anche dal Gagliardi³⁸, è poi dedicato il paragrafo terzo (pp. 426-503) che chiude il V capitolo. Dapprima, l'a. ritiene opportuno precisare la portata semantica del termine *incola*: esso, in realtà, non includerebbe esclusivamente il domiciliato in una città diversa da quella a cui lo stesso è legato per l'*origo*, ma darebbe copertura anche a quei soggetti indigeni che, dopo un processo di riordino amministrativo, siano stati considerati di rango inferiore rispetto ai cittadini (p. 429). Segue, a questo punto, l'esame dei tratti caratterizzanti il *ius incolatus*. La generale facoltà di accedere agli *honores* (magistrature, senato locale) è presentata come una conquista tardiva (a partire dal III secolo d.C.) e per nulla conveniente, considerati i gravosi oneri annessi³⁹; si osserva, per altro verso, che gli *incolae* (di cittadinanza romana o latina) disponevano dell'elettorato attivo già nel I secolo d.C. (v. *Lex Malac.*, cap. 53). In merito all'ambito processuale, poi, si evidenzia la legittimazione attiva nel *iudicium pecuniae communis*, alla luce dei tanto discussi⁴⁰ capitoli 69 delle *leges Malacitanae*

³⁶ Per tali modalità di acquisto dell'*origo* v. pp. 419 ss.

³⁷ Cfr. specialmente pp. 412 s., 419, dove sono richiamati gli autori che seguono tale tesi.

³⁸ Cfr. *op. cit. supra*, nt. 1; *adde*, con particolare riferimento al municipio irmitano, A. CALZADA GONZÁLEZ, *Origo, incolae, municipes y civitas romana a la luz de la lex Iritana*, in *Ridrom*, abril 2010 [www.ridrom.uclm.es], *praecipue* 35 ss.

³⁹ Cfr. p. 441 ss., dove si considera la tendenza (non solo degli *incolae*, ma anche degli *originales*) a sottrarsi agli *honores* trasferendo il domicilio in altra città, nonché le risposte normative (tra le altre, C.Th. 12.1.12 = C. 10.38(39).5 di Costantino) dirette a contrastare il fenomeno; in merito si veda anche O. LICANDRO, *Domicilium habere cit.*, *praecipue* 266 ss.

⁴⁰ Cfr., tra i più recenti contributi, D. MANTOVANI, *Il iudicium pecuniae communis. Per l'interpretazione dei capitoli 67-71 della lex Iritana*, in *Gli Statuti Municipali* (a cura

e *Irnitana*, né si trascura la medesima legittimazione, con i relativi limiti di valore e di materia, nelle liti fra privati (v. *Lex Irnit.*, cap. 84).

Tra i principali “*deberes y obligaciones*” gravanti sugli *incolae*, poi, l’a. si sofferma particolarmente sulla soggezione ai *munera* locali, e sulla sottoposizione alla *iurisdictio* e alla legislazione della città; aspetti del *ius incolatus*, questi, che consentono di avvicinare la condizione di *incola* a quella di *civis* (p. 446 ss.). Quanto ai *munera publica*, si esaminano le definizioni e le classificazioni elaborate dalla tarda giurisprudenza, si accenna, inoltre, alle attività negli stessi ricomprese; né si tralascia di trattare le forme di esenzione (*vacatio, immunitas, excusatio*) e le ragioni che le giustificano (v. p. 458 ss.). A proposito della competenza giurisdizionale, invece, l’a. pone l’interessante questione se il *forum rei*, presso cui si radicano di norma le liti⁴¹, sia da intendersi quello dell’*origo*, o non piuttosto quello del *domicilium*, del convenuto; e, confortata dalla lettura di D. 50.1.29 e di C. 5.34.5, esprime l’avviso che, salvo particolari *privilegia* del *reus*, l’attore avesse la facoltà di scegliere tra il *forum domicilii* e il *forum originis* (v. p. 472 s.). I riferimenti a quest’ultimo foro nelle fonti, tuttavia, sono piuttosto rari e la studiosa si sente pertanto in dovere di ripercorrere le giustificazioni di tale carenza offerte dalla dottrina, allargando per altro il discorso sugli altri criteri concorrenti che fissano la competenza giurisdizionale (*forum contractus, forum solutionis, forum delicti commissi, forum rei sitae, forum pacticium*) e su come la stessa si determinasse nel caso in cui il domicilio del citato variasse in corso di causa. A chiusura dell’opera la López Huguet si interroga sui possibili conflitti, tra norme e usi locali, ipotizzabili quando un individuo avesse collocato il *domicilium* in una città diversa da quella dell’*origo*. In merito l’a. ritiene che la disciplina locale applicabile, in grado per altro anche di prevalere sull’ordinamento giuridico romano, fosse normalmente quella della città in cui risiedeva l’*incola*⁴².

Credo che già questa sommaria illustrazione dei contenuti dell’opera sia in grado di far percepire la trasversalità di una ricerca che ha toccato argomenti non solo di diritto pubblico ma anche di diritto privato e di diritto processuale, con confini cronologici molto ampi; considerare dunque la monografia della López Huguet solamente di “*derecho administrativo romano*” sarebbe, a mio avviso, riduttivo. L’a. ha messo a frutto un’impressionante quantità di fonti, come è possibile constatare

di L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba) (Pavia 2006) 261 ss.; M. TALAMANCA, ‘*Ibi*’ in ‘*Lex Irnitana*’, 69, lin. 12-13: un contributo allo studio dell’*agere de pecunia communi*’, in *BIDR* 101-102 (1998-1999) [ma 2005], 665 ss.

⁴¹ Sul principio ‘*actor sequitur forum rei*’ cfr. *praecipue* P. GARBARINO, *La praescriptio fori nei secoli V e VI: aspetti procedurali*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’impero d’Oriente in età giustiniana tra passato e futuro* (a cura di S. Puliatti e A. Sanguinetti) (Milano 2000) 3 ss.

⁴² Cfr. pp. 497, 512.

dal relativo indice (pp. 553-590), e ha compulsato assai diligentemente la dottrina⁴³; in alcune parti ha forse dedicato uno spazio eccessivo ad argomenti non così strettamente pertinenti al tema enunciato nel titolo dell'opera⁴⁴. Certamente lo sforzo prodotto dalla giovane e valente studiosa può garantire, a chi si occuperà in futuro dell'istituto del *domicilium*, quella tranquillità che deriva dal convincimento di disporre di uno strumento assai documentato e aggiornato; ma è anche facile previsione, considerata la rilevanza del detto istituto in vari aspetti del diritto amministrativo e fiscale romano e la chiara impostazione storico-dogmatica dell'opera, che la stessa molto gioverà alla stesura di quel trattato di diritto amministrativo da tempo invocato⁴⁵ e ora finalmente in fase di elaborazione, in Spagna, grazie all'impulso di Antonio Fernández de Buján⁴⁶.

Torino

A. TRISCIUOGGIO

⁴³ Solo la bibliografia finale occupa 35 pagine (pp. 517-552).

⁴⁴ Penso, per esempio, alla digressione sulle cause di esenzione dai *munera* (pp. 459-463).

⁴⁵ Cfr., ancora recentemente, la breve notazione di O. LICANDRO, *Domicilium habere cit.*, p. 279 s.

⁴⁶ Tra gli ultimi contributi del Maestro dell'a. riguardanti l'ambizioso progetto è da segnalare il saggio *Hacia un tratado de derecho administrativo romano* comparso nella *Revista General de Derecho Administrativo* [*Revistas@iustel.com*] 24 (2010), pp. 1-37. Ho accennato alle possibili ragioni che hanno distolto la romanistica da uno studio storico-dogmatico del diritto amministrativo romano, e agli interessanti spunti che tale ramo del *ius publicum* può fornire per una didattica pubblicistica innovativa, orientata in senso storico-comparatistico, in A. TRISCIUOGGIO, *Consideraciones generales sobre la tutela des las res publicae y de sus usos en la experiencia romana*, in *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano* (coedd. A. Fernández de Buján, G. Geres Kraemer, B. Malavé Osuna) (Madrid 2011) 159 s.